

Le Dogane e la gestione dell'emergenza Covid-19

26/03/2020 - Sara Armella, Stefano Comisi

Allegati:

Nota AD 19 marzo 2020 n. 95986

Introduzione

L'emergenza sanitaria di questi giorni e le significative conseguenze che ne derivano dal punto di vista degli scambi economici interessano da vicino anche il **settore doganale**.

Il DL 18/2020 denominato "Cura Italia", ha previsto diverse misure di natura fiscale a sostegno di imprese e famiglie, che sono state oggetto di chiarimento, da parte dell'Agenzia delle dogane, con **la nota AD 19 marzo 2020 n. 95986**.

Un primo significativo profilo riguarda l'applicazione delle norme del decreto legge in ambito doganale, posto che tale settore normativo ricade nella **competenza dell'Unione europea** e che le norme contenute nel Codice doganale Ue (Reg. UE 952/2013) e nei regolamenti attuativi non possono essere derogate dalle leggi nazionali, se non su espressa approvazione delle istituzioni europee.

L'accertamento doganale non si ferma

Le Dogane, dunque, sono intervenute con la nota AD 19 marzo 2020 n. 95986, a chiarimento di diverse disposizioni del decreto "Cura Italia", trovandosi innanzitutto a dover evidenziare che, a differenza dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per le attività di verifica doganale **non vi sarà la sospensione dell'attività di accertamento** fino al 31 maggio, disposta in via generale dall'art. 67 del decreto "Cura Italia".

Nonostante il DL 18/2020 non ponga distinzione tra le attività degli "uffici impositori", ci si è dovuti, pertanto, attenere alla risposta fornita dalla Commissione europea in ordine alla necessità di continuare ad applicare le regole comuni: gli atti di accertamento doganale continueranno, pertanto, a essere notificati senza interruzione.

Da segnalare anche che, sempre in coerenza con le norme europee, l'Agenzia delle dogane **non considera applicabile**, nello specifico settore, **la norma che dispone la sospensione biennale dei termini di prescrizione e decadenza** per l'attività di accertamento (art. 67 c. 4).

La sospensione delle attività di riscossione

Sul fronte delle attività di riscossione dei tributi, invece, è maggiore l'avvicinamento tra i tributi di competenza delle Entrate e quelli doganali.

La nota AD 19 marzo 2020 n. 95986 chiarisce che, ai sensi dell'art. 68 del decreto Cura Italia, **è sospesa l'esecuzione degli atti di accertamento e dei ruoli scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio**, "anche se relativi a risorse proprie tradizionali" (ossia ai dazi doganali).

I pagamenti dei ruoli e delle cartelle dovranno poi essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

Il decreto Cura Italia non ha adottato una linea chiara in materia di sospensione di **eventuali azioni esecutive già intraprese** (fermi amministrativi, pignoramenti, iscrizione di ipoteca). In ambito doganale, la nota non scioglie tali dubbi. Tuttavia, la tesi favorevole alla sospensione sembra supportata dal richiamo all'art. 9 c. 3 bis a 3 sexies DL 16/2012, che disciplinano la procedura di affidamento in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, per il recupero dei diritti doganali. Pare dunque corretto affermare che anche tali attività dovrebbero ritenersi sospese sino al 31 maggio 2020.

Il rinvio dei pagamenti in conto di debito

Nella nota AD 19 marzo 2020 95986 si conferma il rinvio di 30 giorni (senza l'applicazione di interessi) dei pagamenti dei **conti di debito in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020**, come previsto dall'art. 92 del decreto "Cura Italia". Il pagamento in conto di debito è un'**agevolazione** prevista a favore di intermediari professionali che consente il versamento periodico, in un'unica soluzione, dei diritti doganali relativi a varie importazioni compiute in un arco temporale definito, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e apertura di un'apposita posizione contabile con l'Agenzia stessa.

La nota ha chiarito che il differimento, sempre per rimanere in linea con le previsioni europee, può applicarsi **soltanto ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci**: è intervenuta, altresì, una comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nota 19 marzo 2020 n. 12033) che ha precisato che tra tali soggetti rientrano gli spedizionieri doganali, gli interporti e le imprese di spedizione internazionale.

Accise ed elenchi Intra

Con la nota AD 18 marzo 2020 n. 93676, inviata alle associazioni di categoria, la Agenzia delle dogane - Direzione accise ha confermato che la sospensione degli adempimenti tributari, ai sensi dell'art. 62 del decreto "Cura Italia", varrà anche per i **soggetti obbligati alle dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l'energia elettrica** nonché per il carbone, la lignite e il coke, i quali dovranno presentare tali dichiarazioni entro il 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda i versamenti delle accise dovute sulla base di tale dichiarazione, tuttavia, sono stati rimessi in termini al 20 marzo i soli versamenti dovuti in data 16 marzo, mentre restano ferme le date per i versamenti successivi, tenuto conto degli acconti fino ad oggi versati. La Direzione accise non ha ritenuto infatti tali pagamenti rientranti i versamenti tributari che beneficiano della sospensione ai sensi dell'art. 62.

Nella Com. AD 20 marzo n. 96781 le Dogane confermano, altresì, che rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'art. 50 c. 6 DL 331/93. In base all'art. 62 c. 6, l'adempimento sospeso dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Nota AD 18 marzo 2020 n. 93676
mementopiu.it - 27.03.2020